

## PARTE QUARTA - RAPPORTI INTERNI E NORME GENERALI

### Art. 58 TERMINI DI CONVOCAZIONE

Salvo casi di particolare urgenza tutti gli Organismi devono essere convocati, nei tempi previsti con comunicazione dell'Ordine del Giorno, almeno tre giorni prima.

### Art. 59 SOSPENSIONE E DECADENZA DAGLI INCARICHI

Si intendono sospesi dalle cariche ricoperte negli organismi ai vari livelli quei componenti nei confronti dei quali siano stati proposti provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.

La sospensione decadrà automaticamente qualora il giudizio del Collegio dei Probiviri sia favorevole al componente stesso, ovvero la sospensione sarà automaticamente trasformata in decadenza qualora il giudizio espresso sia negativo. I tempi della sospensione devono essere in coerenza con quelli previsti dagli artt. 65, 66 e 67 del presente Statuto.

Si intendono inoltre automaticamente decaduti quei componenti che per tre volte consecutive senza avere addotto giustificazioni, non partecipino alle riunioni o che non rinnovino la tessera di iscrizione al Sindacato.

### Art. 60 RAPPORTI AMMINISTRATIVI

I sindacati Provinciali ed i Sindacati Regionali sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi che rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del proprio Segretario Responsabile.

Le strutture suddette o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla UILM, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

E' fatto obbligo ai Sindacati Provinciali e Regionali di approvare il rendiconto consuntivo e preventivo entro il 31 marzo di ogni anno e di inviargli copia alla Commissione Nazionale di Organizzazione, sottoscritta dal Segretario responsabile e dal Segretario amministrativo per attestarne la veridicità, entro il 15 aprile di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo dovrà essere composto da un conto economico e da uno stato patrimoniale, dai quali dovranno risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell'organizzazione, nonché tutte le entrate e le uscite.

Alla copia del rendiconto, da inviarsi alla Commissione Nazionale di Organizzazione dovrà essere allegato un elenco dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della struttura Provinciale e/o Regionale e una copia della documentazione attestante l'adempimento, da parte delle strutture Provinciali e/o Regionali, ad ogni obbligo di natura fiscale e specificatamente a quelli di sostituto d'imposta, nonché agli obblighi previdenziali.

La Direzione Nazionale può predisporre controlli di natura amministrativa sui Sindacati Provinciali e Regionali per verificare l'esattezza dei rendiconti e delle comunicazioni amministrative presentate.

Tali attività, come quella di disporre eventuali interventi di natura finanziaria a favore dei Sindacati Provinciali e Regionali, costituiscono normale forma di assistenza propria della UILM senza assunzione di corresponsabilità.

La Segreteria Nazionale è tenuta a presentare ogni anno al Comitato Direttivo il rendiconto della Unione Nazionale specificato per capitoli e dettagliato in ogni voce per le entrate ed uscite.

Per tutti gli atti amministrativi deve essere prevista la firma nella persona del Segretario Generale e/o di altro Segretario incaricato per l'amministrazione, sulla base delle decisioni del Direttivo competente.

Tutte le operazioni di trazione sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della UILM di qualsiasi livello devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta.

### Art. 61 RESPONSABILITÀ DEI SEGRETARI PROVINCIALI

E' fatto divieto ai Sindacati Provinciali e/o Regionali e per essi ai rispettivi Segretari Responsabili di contrarre obbligazioni in misura eccedente le risorse finanziarie di rispettiva competenza.

Il Segretario Provinciale e/o Regionale sarà responsabile anche nei confronti di terzi - in uno, si intende con il patrimonio della rispettiva organizzazione - degli obblighi derivanti da norme di legge o di natura pattizia (prima fra tutti quelli fiscali e previdenziali), afferenti l'attività svolta dalla struttura provinciale e/o regionale.

Il Segretario Provinciale e/o Regionale, in via di regresso nei confronti dell'organizzazione sindacale per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni che precedono, sarà comunque tenuto a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive che all'organizzazione sindacale dovessero derivare per effetto di atti ed omissioni a lui imputabili (quali, sempre a mero titolo esemplificativo, il mancato assolvimento ad oneri fiscali e previdenziali).

### Art. 62 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Segretario Responsabile, all'atto della sua elezione dovrà sottoscrivere un verbale in cui dichiara di conoscere lo Statuto, ed in particolare gli articoli 60 e 61, e tale verbale dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

### Art. 63 QUOTE SINDACALI CONTRIBUZIONE ORDINARIA

Tutti gli iscritti alla UILM hanno l'obbligo del pagamento delle quote sindacali, con il conseguente diritto di avere la tessera UIL.

La contribuzione dovrà essere versata alle strutture della UILM di competenza, le quali hanno l'obbligo del pagamento delle quote deliberate di anno in anno dal Comitato Centrale della UIL e dal Comitato Direttivo

Nazionale della UILM, tramite la UILM Nazionale.

#### Art. 64 CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA

La UILM su delibera, con maggioranza qualificata dei 2/3 del proprio Comitato Direttivo, può fissare contributi straordinari a carico dei Sindacati Provinciali e Regionali.

#### Art. 65 GESTIONE STRAORDINARIA

L'intervento per la gestione straordinaria ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Direzione Nazionale o del Comitato Direttivo della Struttura competente, quando si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza o provata inefficienza di un Organo Dirigente;
- b) incapacità ad esprimere la Segreteria;
- c) non funzionamento degli organi dirigenti;
- d) esistenza di un'azione esterna incompatibile con gli indirizzi approvati dagli Organi Statutari, capace di provocare disorientamenti e disgregazione, danneggiando il prestigio della Organizzazione;
- e) Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statutarie;
- f) irregolarità amministrative recanti grave danno alla Organizzazione;
- g) gestione da parte della Segreteria del Sindacato Provinciale e Regionale in modo contrario ai principi di democrazia sindacale contenuti nello Statuto;
- h) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli organi Statutari in caso di vertenze a carattere Nazionale.

In caso di gestione straordinaria l'Unione Nazionale interviene sui Sindacati Provinciali sentito il parere del Sindacato Regionale, della Camera Sindacale e della Unione Regionale UIL.

La gestione straordinaria si esplica mediante la nomina di un Comitato di Reggenza o di un Commissario.

La gestione straordinaria è immediatamente operativa.

Ricorso avverso può essere presentato al Comitato Direttivo che deve decidere entro 1 mese dal suo ricevimento.

La gestione straordinaria ha la durata massima di 6 mesi, in casi eccezionali di 1 anno.

#### Art. 66 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - Norme

A carico del lavoratore iscritto alla UILM resosi responsabile di atti in contrasto con la lettera e lo spirito del presente statuto possono essere assunti i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) destituzione dalla carica sindacale;
- d) espulsione dalla Organizzazione con ritiro della tessera.

In caso di particolare gravità e urgenza gli organi competenti possono sospendere cautelativamente l'iscritto in attesa della definizione del provvedimento.

Il provvedimento viene deciso dall'Organo Direttivo della struttura alla quale l'iscritto appartiene. Il provvedimento di espulsione deve essere preso da detto Organo a maggioranza assoluta dei componenti.

Nel caso in cui l'iscritto è componente di più di un organismo, la decisione del provvedimento deve essere presa dall'organismo di maggiore livello.

In tal caso la struttura di appartenenza trasmetterà alla struttura di cui sopra tutta la documentazione avendo tale struttura ogni facoltà di decisione che comunque dovrà essere assunta entro un mese dalla data di acquisizione della documentazione, pena la decadenza del procedimento.

All'iscritto è data facoltà di ricorso entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

#### Art. 67 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - Procedure

Gli organi abilitati a decidere nelle forme previste dall'articolo precedente debbono essere convocati con l'indicazione esplicita nell'Ordine del Giorno della forma di provvedimento disciplinare proposto nonché della indicazione dell'iscritto e delle motivazioni cui si riferisce tale provvedimento.

Copia della convocazione dell'organo con l'Ordine del Giorno deve essere spedita con raccomandata all'iscritto oggetto di possibile sanzione.

Anche gli addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere comunicati all'iscritto mediante lettera raccomandata.

Di norma la comunicazione degli addebiti deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'organo abilitato a decidere le sanzioni disciplinari. La data considerata valida è quella del timbro postale della comunicazione degli addebiti.

L'interessato ha il diritto di fornire controdeduzioni scritte all'organo chiamato a decidere.

#### Art. 68 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – Ricorsi

La comunicazione del provvedimento disciplinare adottato deve essere spedita all'iscritto a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data della decisione dell'organo.

Entro il termine massimo di sette giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del provvedimento disciplinare, l'iscritto ha facoltà di presentare ai Proviviri ricorso avverso al provvedimento. Su sua richiesta è fatto obbligo al Collegio dei Proviviri di convocarlo per le eventuali controdeduzioni.

La prima istanza di ricorso è quella dei Proviviri della stessa struttura che ha emesso il provvedimento; in caso di

prosecuzione del ricorso, dopo l'esito di prima istanza, si passa ai Proviviri della struttura immediatamente superiore.

#### Art. 69 INCOMPATIBILITÀ INTERNE E FUNZIONALI

La carica di componente della Segreteria Nazionale UILM è incompatibile con la carica di Segretario Confederale, di componente la Segreteria della Camera Sindacale Provinciale e della Unione Regionale o di altra Unione di categoria.

Del Comitato Direttivo della UILM non possono inoltre far parte i Segretari Generali della Camera Sindacale Provinciale, della Unione Regionale ed i Segretari Confederali.

Le cariche di Segretario Responsabile del Sindacato Provinciale e del Sindacato Regionale di categoria sono incompatibili con le cariche di Segretario Responsabile della Camera Sindacale Provinciale e della Unione Regionale.

Non possono far parte della Segreteria del Sindacato Provinciale e del Sindacato Regionale di categoria il Segretario Responsabile della Camera Sindacale Provinciale e della Unione Regionale.

Non possono essere candidati alla carica di Segretario Generale, Segretario Responsabile o di componente la Segreteria nelle strutture sindacali della UILM coloro che al momento della candidatura abbiano superato il sessantacinquesimo (65°) anno di età.

#### Art. 70 INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Le cariche esecutive di partito e della UILM, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli Organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di Consigliere, componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e – per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti – la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli Organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

#### Art. 71 REGOLAMENTI PER LA SECONDA AFFILIAZIONE

Per regolare il funzionamento degli organi statutari o per rispondere a specifiche situazioni (secondo affiliazioni) possono essere istituiti regolamenti sulla base delle norme dello statuto UIL e dello Statuto della Unione Confederale Quadri UIL.

I regolamenti approvati a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo hanno valore statutario.

#### Art. 72 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale.

Le modifiche devono essere approvate a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica allo Statuto, approvate ai rispettivi Congressi Provinciali e/o Regionali, devono essere inviate alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso Nazionale.

#### Art. 73 APPLICABILITÀ DELLE NORME

Le norme contenute nel presente Statuto, che dovessero risultare in contrasto con quelle contenute nello Statuto della UIL, potranno essere omogeneizzate dal Comitato Direttivo Nazionale UILM, dopo apposita verifica effettuata dalla Segreteria Nazionale UILM.

Le situazioni non previste dal presente Statuto sono regolate dallo Statuto Confederale UIL per quanto applicabili.